

ristrutturazione dei servizi di trasporto;

3) fissare criteri programmatici e direttivi dei piani di bacino di traffico da parte degli assicurarne la coerenza con il piano regionale dei

4) stabilire una organica disciplina per trasporto pubblico, compreso quello urbano, secondo unitaria del servizio per ambiti territoriali di bacino da favorire la circolazione e l'uso dei mezzi pubblici nei centri urbani;

5) promuovere e sostenere, nell'ambito di traffico, la costituzione di consorzi o altre forme di enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative dei trasporti pubblici locali;

6) assicurare la più ampia partecipazione degli organismi interessati alla elaborazione ed attuazione del piano regionale dei trasporti;

7) stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per irregolarità di documento di viaggio.

Ai fini della presente legge per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze scolastiche e turistiche.

Art. 4.

I servizi di trasporto di cui all'articolo 1 sono gestiti in uno dei seguenti modi:

- a) in economia dagli enti locali;
- b) mediante aziende speciali;
- c) in regime di concessione.

Le concessioni sono accordate alle aziende pubbliche e private disciplinate, tra le quali, ai sensi della Repubblica 24 del 1977, n. 616, le incombenti di cui alle prec

Le concessioni sono accordate alle aziende pubbliche e private disciplinate, tra le quali, ai sensi della Repubblica 24 del 1977, n. 616, le incombenti di cui alle prec

Le concessioni sono accordate alle aziende pubbliche e private disciplinate, tra le quali, ai sensi della Repubblica 24 del 1977, n. 616, le incombenti di cui alle prec

Il mancato rinnovo delle concessioni di cui all'articolo 1, salva espressa autorizzazione del concedente, non attribuisce il diritto ad al attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione regionale in conto capitale per investimenti non ammortizzati. subconcessione delle linee di trasporto pubblico di cui all'articolo 1, salva espressa autorizzazione del concedente, non attribuisce il diritto ad al attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione regionale in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

Le norme di cui ai capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, non si applicano ai servizi di trasporto di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di concessione e modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1490, delle disposizioni contenute

per l'elaborazione dei piani di bacino di traffico e direttivi di trasporto

l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di traffico e direttivi di trasporto

ogni bacino di traffico, la costituzione di consorzi o altre forme associative tra enti locali, e per trasporti;

degli enti e degli organismi interessati alla elaborazione ed attuazione del piano

co dei viaggiatori

traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze scolastiche e turistiche.

sono gestiti in uno

pubbliche e private disciplinate, tra le quali, ai sensi della Repubblica 24 del 1977, n. 616, le incombenti di cui alle prec

tenendo conto della idoneità tecnica e finanziaria del concessionario e garantendo adeguate forme di pubblicità e comunicazione degli atti relativi al rilascio delle concessioni secondo quanto previsto dalla legge regionale che l'altro:

Le concessioni sono accordate alle aziende pubbliche e private disciplinate, tra le quali, ai sensi della Repubblica 24 del 1977, n. 616, le incombenti di cui alle prec

Il mancato rinnovo delle concessioni di cui all'articolo 1, salva espressa autorizzazione del concedente, non attribuisce il diritto ad al attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione regionale in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

E' vietata la concessione delle linee di trasporto pubblico di cui all'articolo 1, salva espressa autorizzazione del concedente, non attribuisce il diritto ad al attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile rilevati a prezzi di mercato dal concedente con diritto di prelazione regionale in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, non si applicano ai servizi di trasporto di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di concessione e modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1490, delle disposizioni contenute

nell'articolo 25 del capo VI, nonché di quella lettera c) dell'articolo 34 della stessa legge 28 1822, concernenti, rispettivamente, l'obbligo degli effetti postali, agevolazioni fiscali ed i predetti effetti postali.

Art. 5.

I contributi per l'esercizio e per gli investimenti di cui alla lettera c) dell'articolo 2, relativi ai servizi di trasporto locale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono erogati direttamente ovvero tramite gli enti o gli organismi di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Le somme che le regioni stanzianno annualmente in nei propri bilanci per i suddetti contributi comunque inferiori a quanto a tale scopo sarà ogni anno dallo Stato attraverso i fondi istituiti dall'articolo 11.

Art. 6.

I contributi di esercizio, di cui all'articolo 5, sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabilite dalla legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati calcolando:

a) il costo economico standardizzato del servizio di trasporto, con i criteri e i parametri di rigorosa ed efficiente gestione per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti da tariffe minime stabilite dalla regione, con il contributo degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita nel quadro di un programma triennale per le varie zone omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le tariffe, nonché l'organizzazione e ristrutturazione aziendale e le misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare un incremento del rapporto "ricavi-costi" da parte della regione, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;

c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire i costi e i ricavi come sopra stabiliti.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1990, N. 385))

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dalle risorse regionali come sopra determinati restano a carico delle imprese od esercizi di trasporto.

Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i costi all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano di riequilibrio di bilancio entro di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario di cui all'articolo 17 della presente legge.

La verifica dello stato di attuazione del piano di riequilibrio di bilancio sulla base di quanto previsto dall'articolo 9-bis della legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata semestralmente.

le contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel regolamento di trasporto degli enti o di trasporto dei

enti di cui alla lettera c) del trasporto pubblico sono erogati dagli organismi di cui

all'articolo 11 non possono essere loro attribuiti dagli articoli 9 e

5, sono erogati stabilite con legge economico dei servizi annualmente

io con riferimento gestione, distinto attraverso analisi e delle condizioni

l'applicazione di concorso degli enti il costo effettivo annualmente nelle zone ambientali del Ministro dei trasporti e di intesa con la legge 16 maggio 1970, n. 281, i provvedimenti di adozione di idonee misure annualmente e finirsi a livello degli investimenti

dello stanziamento se od esercizi di coprire la differenza

).
i dai contributi regionali delle singole

alla copertura dei contributi regionali di rimborso da parte dello Stato che preveda il termine massimo finanziario successivo a

no stesso, redatto dal decreto-legge di attuazione, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, mediante resoconti

Art. 7.

Le regioni, in collaborazione con gli enti consorzi, compiono annualmente la rilevazione dei costi dei servizi di trasporto pubblico locale.

Ogni impresa o esercizio di trasporto deve allegare ai propri bilanci o stati di previsione una tabella di confronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui all'articolo 6.

Per le aziende costituite in società per partecipazione pubblica, il consuntivo è redatto e approvato ai sensi degli articoli 243 e seguenti del codice civile.

Ai fini della presente legge le imprese od esercizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 8.

I contributi per gli investimenti, di cui sono erogatati dalla regione alle aziende, sulla base dei piani di cui alla lettera b) dell'articolo 2 e dei piani di cui al numero 3) dell'articolo 3.

Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche al trasporto e alla accessibilità agli invalidi non parte almeno dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118.

Titolo II

FONDO NAZIONALE PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO

Art. 9.

È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello delle regioni, dalle quali, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello delle regioni, dalle quali, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

((Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento dei prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di base risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese)) .

((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 1981, N. 78 MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982, N. 51)) .

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti ai sensi degli articoli 8 e 9, della legge 16 marzo 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni regione ha a ciascuna regione.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma della legge finanziaria, anche in relazione all'incremento dei prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di base risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese)) .

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

locali o i loro costi effettivi dei

allegare ai propri bilanci o stati di previsione una tabella di confronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui all'articolo 6.

Per le aziende costituite in società per partecipazione pubblica, il consuntivo è redatto e approvato ai sensi degli articoli 243 e seguenti del codice civile.

Ai fini della presente legge le imprese od esercizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a presentare i loro bilanci secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

I contributi per gli investimenti, di cui sono erogatati dalla regione alle aziende, sulla base dei piani di cui alla lettera b) dell'articolo 2 e dei piani di cui al numero 3) dell'articolo 3.

Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche al trasporto e alla accessibilità agli invalidi non parte almeno dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, numero 118.

ESERCIZIO

È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello delle regioni, dalle quali, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

((Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento dei prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di base risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese)) .

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti ai sensi degli articoli 8 e 9, della legge 16 marzo 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni regione ha a ciascuna regione.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma della legge finanziaria, anche in relazione all'incremento dei prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di base risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese)) .

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo comprese quelle a statuto speciale, sulla base dei servizi effettuati e delle caratteristiche dei servizi stessi si svolgono, nonché del progresso delle condizioni economiche di bilancio delle aziende dall'articolo 6. Il Ministro dei trasporti provvede all'effettiva ripartizione del fondo così ripartito. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi enti o alle aziende di trasporto con riferimento dall'articolo 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 281, sui programmi annuali di attuazione dei programmi tecnico-economico delle ferrovie in concessione per il 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sui capitoli di bilancio relativi agli interventi sulle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi di cui sia intervenuta la delega alle regioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 1016.

Nel primo esercizio finanziario di applicazione del fondo nazionale per le azioni a totale diritto nel bilancio di esercizio a quello di esercizio dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, sarà assicurata dalla regione anche la copertura dell'anno precedente risultante dal bilancio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile alle erogazioni di cui all'articolo 5.

Titolo III FONDO PER GLI INVESTIMENTI

Art. 11.

È costituito per quattro anni, sino al 1984, per i trasporti un fondo per gli investimenti nei settori pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi. Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1977, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1977, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, territoriali;

2) alla costruzione e ammodernamento di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine relative attrezzature e di sedi. Per l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, può destinare più del 25 per cento della dotazione.

Art. 12.

Le regioni, dopo aver quantificato, con il

di concerto con il Ministero del Tesoro, la ripartizione consultiva del fondo per gli investimenti per il 1978, n. 297, tra le regioni, sulla base della dimensione del territorio su cui il servizio conseguimento deve essere previsto, vede altresì alla ripartizione dei finanziamenti agli enti a quanto disposto

l'articolo 13 della legge 281, n. 297, sui programmi annuali di attuazione dei programmi tecnico-economico delle ferrovie in concessione per il 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sui capitoli di bilancio relativi agli interventi sulle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi di cui sia intervenuta la delega alle regioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 1016.

el fondo nazionale per le azioni a totale diritto nel bilancio di esercizio a quello di esercizio dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, sarà assicurata dalla regione anche la copertura dell'anno precedente risultante dal bilancio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in aggiunta

presso il Ministero del Tesoro dei trasporti

.000 miliardi.
presente articolo

tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1977, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1977, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, territoriali;

infrastrutture, di officine-deposito con la costruzione e in ciascuna regione non superiore alla propria somma a propria

concorso degli enti

